



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3400**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione dei criteri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, nonché delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, a termini dell'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato da ultimo con l'articolo 74 della legge provincial e 19 febbraio 2002, n. 1.

Il giorno **30 Dicembre 2003** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
TIZIANO SALVATERRA

Assenti:

OLIVA BERASI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato da ultimo con l'articolo 74 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dispone che per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, nonché delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla-osta, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Tale disposizione ha la funzione di semplificare l'esecuzione di lavori di mera manutenzione di opere esistenti, in coerenza con quanto stabilito dalla legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, in merito alle opere di manutenzione che non comportano una alterazione dello stato dei luoghi che possa essere ritenuto rilevante ai fini urbanistici o paesaggistici.

L'articolo 77 della L.P. n. 22 del 1991 prevede infatti che le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero a seguito della presentazione di denuncia di inizio di attività. Il medesimo articolo precisa altresì che non sono soggette al regime di controllo preventivo le opere di manutenzione ordinaria, come definite dall'articolo 77 bis, comma 1, lettera a). Quest'ultima disposizione definisce gli interventi di manutenzione ordinaria come quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare le stesse sono finalizzate a conservare l'immobile in buono stato, mantenendolo, nel breve periodo, idoneo all'uso cui è adibito.

Il citato articolo 77 bis, al comma 1, lettera b), definisce gli interventi di manutenzione straordinaria come quelli consistenti nell'esecuzione di opere e di modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali, e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Per quanto attiene all'aspetto paesaggistico, l'articolo 93, comma 2, della L.P. n. 22 del 1991, dispone che l'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio non è richiesta per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi, mentre il comma 3 del medesimo articolo prevede che nei boschi e nelle foreste ricadenti nelle zone soggette a tutela del paesaggio l'autorizzazione non è richiesta per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia.

Trasponendo il concetto di manutenzione prima esaminato ad interventi non riguardanti edifici, esso sarà riferito a quegli interventi necessari per garantire l'efficienza e la funzionalità delle opere esistenti nel loro complesso, sempreché non ne mutino le caratteristiche originali in modo rilevante od essenziale.

L'articolo 77, alla lettera d) del comma 1, precisa che in ogni caso non sono soggette a concessione, autorizzazione ovvero denuncia di inizio di attività gli interventi pubblici, fra i quali sono comprese le opere di competenza della Provincia, le quali sono soggette a mero accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 79. Secondo il combinato disposto dell'articolo 79 e dell'articolo

78, comma 5, per gli interventi di competenza della Provincia soggetti ad autorizzazione ovvero denuncia di inizio di attività, fra i quali è compresa la manutenzione straordinaria, l'accertamento di conformità è sostituito da semplice comunicazione al comune competente.

Come già detto, l'articolo 45 della L.P. n. 26 del 1993, disponendo che si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla-osta per gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche di competenza della Provincia, risulta pertanto coerente con le disposizioni sopra citate della legge urbanistica provinciale. Si precisa che fra le opere di competenza della Provincia, sia ai fini di cui all'articolo 45 della L.P. n. 26 del 1993 che dell'articolo 79 della L.P. n. 22 del 1991, rientrano anche quelle svolte dagli enti funzionali della stessa in quanto chiamati a svolgere attività e perseguire interessi propri della Provincia.

Ciò premesso, si propone di approvare i criteri di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale sono individuate le opere di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali nonché di manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, per le quali, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della L.P. n. 26 del 1993, si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla-osta, in quanto non rilevanti ai fini urbanistici e di tutela del paesaggio.

A meri fini conoscitivi, la realizzazione degli interventi dovrà tuttavia essere preventivamente comunicata al comune competente per territorio ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con la precisazione che gli stessi sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni, nonché del presente provvedimento.

Rimangono ferme le eventuali forme di coordinamento in uso fra le strutture organizzative provinciali per la verifica di coerenza degli interventi con indirizzi o disposizioni settoriali, quali quelle di interesse del Servizio Faunistico riguardanti gli interventi che possono avere ricadute sugli ecosistemi acquatici e sulla fauna ittica.

La Giunta provinciale

- visto l'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato da ultimo con l'articolo 74 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di individuare, secondo quanto precisato in premessa, i criteri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, nonché delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, a termini dell'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato da ultimo con l'articolo 74 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, così come specificati nel documento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

ROB

Allegato parte integrante

Individuazione dei lavori di manutenzione stradale e delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio Centri Storici e Tutela paesaggistico ambientale
Ufficio Affari amministrativi*

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADALE E
DELLE ALTRE OPERE PUBBLICHE
DI COMPETENZA DELLA PROVIN-
CIA

(articolo 45, comma 1, della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26 e successive
modificazioni)

Trento, dicembre 2003

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA REALIZZARE NELLE FASCE DI RISPETTO DELLE STRADE PROVINCIALI E STATALI NONCHE' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ALTRE OPERE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 1, DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

PREMESSA

Qualsiasi intervento umano sul territorio è destinato a lasciare una traccia, più o meno profonda, più o meno duratura, più o meno congruente con i caratteri di quel territorio.

Nel passato tali segni erano il frutto di un substrato culturale omogeneo e condiviso, realizzati con tecnologie, modalità e tempi lenti che hanno assicurato una evoluzione armoniosa del paesaggio.

La frenetica evoluzione della civiltà industriale e post industriale si ripercuote anch'essa sul paesaggio, ma con esiti meno armoniosi perché basata prevalentemente sullo sfruttamento piuttosto che sull'utilizzo compatibile, perché avviene in tempi estremamente ridotti, perché il substrato culturale non è più omogeneo.

Da tale contesto deriva l'importanza di un controllo urbanistico e paesaggistico sugli interventi di trasformazione del territorio che ha principalmente i seguenti fini:

- assicurare un ordinato sviluppo degli interventi di trasformazione del territorio, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica provinciali e comunali e dei criteri di tutela del paesaggio del PUP;
- impedire la distruzione e il consumo di beni ambientali, naturali e culturali formati nel corso dei secoli passati;
- ricostruire una omogeneità culturale, che sia espressione di esperienze e di valori condivisi e profondi.

Per il legislatore statale e provinciale le mere opere di manutenzione non costituiscono interventi significativi né sotto il profilo urbanistico né sotto quello paesaggistico.

L'articolo 77 della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, prevede infatti che le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero a seguito della presentazione di denuncia di inizio di attività. Il medesimo articolo precisa peraltro che non sono soggette al regime di controllo preventivo le opere di manutenzione ordinaria, come definite dall'articolo 77 bis, comma 1, lettera a). Quest'ultima disposizione classifica come interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare le stesse sono finalizzate a conservare

l'immobile in buono stato, mantenendolo, nel breve periodo, idoneo all'uso cui è adibito. Si tratta pertanto dei soli interventi dipendenti essenzialmente dal deterioramento cagionato da un impiego normale dell'immobile generalmente caratterizzati dalla loro potenziale ripetitività.

Sono altresì caratterizzati dal tratto della ordinarietà gli interventi diretti a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, il che implica non soltanto la verifica della funzionalità dell'impianto, ma anche di tutte quelle sostituzioni che si rendono necessarie per assicurarne il normale rendimento (ovviamente è esclusa l'ipotesi di creazione di nuovi impianti). In questa luce peraltro si spiega anche l'uso del termine "integrare" fatto dal legislatore che va riferito al singolo impianto non potendo riguardare "il servizio" nel suo complesso: ipotesi contemplata quale straordinaria manutenzione.

Il citato articolo 77 bis, al comma 1, lettera b), definisce gli interventi di manutenzione straordinaria come quelli consistenti nell'esecuzione di opere e di modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati nonché quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Per quanto attiene all'aspetto paesaggistico, l'articolo 93, comma 2, della L.P. 22/91, dispone che l'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio non è richiesta per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, mentre il comma 3 del medesimo articolo prevede che nei boschi e nelle foreste ricadenti nelle zone soggette a tutela del paesaggio sono consentiti senza autorizzazione il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia.

Trasponendo il concetto di manutenzione prima esaminato ad interventi diversi dagli edifici, esso dovrà intendersi come insieme di interventi necessari per garantire l'efficienza e la funzionalità complessive delle opere esistenti, purchè non mutino le caratteristiche originali in modo rilevante od essenziale ovvero in modo peggiorativo sotto il profilo paesaggistico.

L'articolo 77, alla lettera d) del comma 1, precisa che in ogni caso non sono soggette a concessione, autorizzazione ovvero denuncia di inizio di attività, gli interventi pubblici, fra i quali sono comprese le opere di competenza della Provincia, in quanto soggetti a mero accertamento di conformità. Secondo il combinato disposto dell'articolo 79 e dell'articolo 78, comma 5, per gli interventi di competenza della Provincia soggetti ad autorizzazione ovvero denuncia di inizio di attività, fra i quali è compresa la manutenzione straordinaria, l'accertamento di conformità è sostituito da semplice comunicazione al comune competente.

L'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato da ultimo con l'articolo 74 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dispone che per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, nonché delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla-osta, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

La disposizione speciale recata dall'articolo 45 della L.P. 26/1993, pur avendo la funzione di semplificare l'esecuzione di lavori di mera manutenzione di opere esistenti, risulta pertanto perfettamente coerente con il quadro normativo sopra esposto riguardante la disciplina urbanistica e paesaggistica delle opere di manutenzione.

I presenti criteri, tuttavia, non sono finalizzati solamente a una semplificazione delle procedure e a chiarire la disciplina urbanistica e paesaggistica cui sono sottoposti gli interventi di manutenzione delle opere provinciali esistenti, ma anche a garantire che l'esecuzione dei predetti interventi avvenga in modo tale da assicurare, per quanto possibile, il miglioramento e la riqualificazione sotto il profilo paesaggistico-ambientale delle opere esistenti, mediante l'utilizzo di materiali, modi d'uso, colori e tecniche tradizionali coerenti con il contesto paesaggistico.

* * * * *

Questa sintetica premessa risulta indispensabile per inquadrare l'argomento e definire quelle opere che, per metodologie utilizzate, per materiali e per dimensione, possono essere ritenute come congruenti al costruire e al paesaggio tradizionali e quindi tali da assicurare un corretto inserimento senza dover richiedere specifiche e ulteriori valutazioni di compatibilità paesaggistica, in quanto riconducibili alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si tratta di interventi riferiti o a singoli elementi o all'insieme di un'opera che non modificano il quadro attuale del paesaggio in cui è inserita, né l'opera stessa che mantiene sostanzialmente i suoi caratteri.

Fare manutenzione del territorio e delle opere in esso presenti significa inoltre migliorare ciò che è incompatibile con l'ambiente e con la tradizione costruttiva locale. L'esperienza insegna che molte opere del passato recente risultano mal fatte per dimensioni, per materiali, per stile, per modalità esecutive. Ricorrendo invece a materiali, a modi d'uso, a colori e tecniche tradizionali è possibile rinnovare l'aspetto di questi interventi recenti e dissonanti con il paesaggio, riqualificando quindi quanto già esiste, senza modificarne sostanzialmente i parametri dimensionali e assicurando un miglioramento del paesaggio.

In base a questi criteri generali si può tracciare il seguente quadro.

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

In termini generali le opere di manutenzione dovranno essere eseguite in modo tale da prestare particolare attenzione alla **CONTINUITÀ TRA LE PARTI DI OPERA ESISTENTI E QUELLE DA REALIZZARE** per la sua manutenzione, prevedendo:

- **CONTINUITÀ DEL MATERIALE;**
- **CONTINUITÀ DELLE SUE MODALITÀ DI LAVORAZIONE;**
- **CONTINUITÀ DEL SUO COLORE;**
- **CONTINUITÀ DELLE SUE CARATTERISTICHE ANCHE DIMENSIONALI.**

In questo modo alla conclusione dei lavori l'opera risulterà un tutto unitario.

Nella tabella che segue sono riportate nella colonna a sinistra, in ordine alfabetico, le opere principali sulle quali si eseguono i lavori di manutenzione, mentre nella colonna di destra sono riportati i criteri e le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione dei singoli elementi o dell'opera nel suo insieme affinché non comportino una alterazione significativa dello stato dei luoghi e siano diretti a migliorare sotto il profilo paesaggistico-ambientale il contesto in cui sono collocate le opere principali.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ALVEI | - Interventi di sistemazione e riparazione, necessari per garantire l'efficienza dell'opera e il regolare deflusso delle acque (svuotamento di piazze di deposito, rimozione di rifiuti e di eventuali ostacoli, rinaturalizzazione delle sponde per limitati tratti, recupero dell'ecosistema ripariale, anche con piantumazione di piante autoctone). |
| 2 | AREE PER DEPOSITO MATERIALI AD USO CANTIERE | - Purché non comportino rilevanti modifiche morfologiche, non superino i 1000 mq di superficie massima e inoltre si provveda ad un accurato ripristino a fine lavori, secondo i caratteri precedenti o tramite inerbimento e alberature. |
| 3 | AREE ATTREZZATE | - Sostituzione e completamento di elementi di arredo in spazi non aperti (tavoli, panche, cestini per rifiuti, bacheche in legno, punti fuoco, elementi di mascheramento, corpi illuminanti, dissuasori, ecc., ...) purché presentino forma, colore e materiali tradizionali. Gli eventuali movimenti di terra devono rispettare quanto riportato alla corrispondente voce n° 9. Sulle rive dei laghi e dei corsi d'acqua e nei parchi è ammessa la sola sostituzione degli elementi degradati esistenti nel rispetto dei criteri di cui sopra. |
| 4 | BRIGLIE E SOGLIE | - Solo opere realizzate in massi tipici della zona legati con cls non in vista; - consolidamento e/o modifica delle opere esistenti senza aumento delle parti in vista. |

| | | |
|----|---|---|
| 5 | EDIFICI ESISTENTI | <ul style="list-style-type: none"> - E' consentita la manutenzione ordinaria (interventi finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici) e la manutenzione straordinaria (opere e modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso), sempreché non venga alterato l'aspetto esteriore degli edifici. |
| 6 | FAUNA ITTICA – OPERE DI TUTELA | <ul style="list-style-type: none"> - Per consentire la risalita dei pesci nei corsi d'acqua è ammessa la costruzione di passaggi artificiali realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e di lunghezza non superiore a metri 10. |
| 7 | FRANE | <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione delle opere necessarie alla stabilizzazione delle frane: <ul style="list-style-type: none"> -opere di sicurezza (realizzazione di paramassi, anche con struttura e funi in acciaio, e reti ancorate a rampe, costruite con tecniche e materiali tali da ridurre l'impatto paesaggistico ambientale; disaggi e piccole demolizioni di rocce pericolanti o sporgenti; ; valli realizzati in terra e inerbiti di altezza non superiore a 3 metri); -realizzazione di strade di accesso e eventuali vie di fuga (purché realizzate con tecniche costruttive tradizionali e con obbligo di ripristino a fine lavori); -opere per consolidamento frana (opere in legname e pietra, opere in calcestruzzo con rivestimento in pietra, opere di raccolta e sgrondo delle acque superficiali); -sistemazione aree interessate dai lavori. |
| 8 | GUARD RAIL E PARAPETTI | <ul style="list-style-type: none"> - Le opere possono essere realizzate purché non sostituiscano o interferiscano con elementi tradizionali in pietra a vista o intonacata, continui o a intervalli regolari; - tomi con siepi, anche con funzione antirumore di altezza non superiore a 3 metri. |
| 9 | MOVIMENTI DI TERRA | <ul style="list-style-type: none"> - Per la riqualificazione di aree sono ammessi sterri e riporti purché non superiori ad un metro, raccordati con l'andamento del terreno circostante e rifiniti con accurato inerbimento e messa a dimora di alberature. |
| 10 | MURI DI SOSTEGNO, DI CONTRORIVA, SCOGLIERE E CONTRAFFORTI | <ul style="list-style-type: none"> - Le opere devono essere realizzate con paramento a vista in pietra locale, con lunghezza massima nell'ordine di qualche decina di metri e con altezza non superiore ai due metri; - se l'altezza originaria dell'opera non supera i tre metri è ammessa la sua sostituzione purché realizzata con caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali (paramento in pietra locale ad opus incertum, fuga profonda, opere miste in legname e pietrame) e parametri dimensionali (lunghezza, altezza, profondità) analoghi o meno impattanti. |

| | | |
|----|--|--|
| 11 | OPERE DI SICUREZZA | <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di paramassi e reti addossate a rampe, costruite con tecniche e materiali tali da ridurre l'impatto paesaggistico ambientale; - disgaggi e piccole demolizioni di rocce pericolanti o sporgenti; - taglio di piante pericolose. - valli realizzati in terra e inerbite di altezza non superiore ai tre metri. |
| 12 | PARCHEGGI | <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di alcuni posti macchina, pavimentati con grigliato inerbite, arricchiti con alberature e mascherati con siepi; eventuali elementi costruttivi devono rispettare le indicazioni contenute nelle altre voci. |
| 13 | PERCORSI CICLOPEDONALI | <ul style="list-style-type: none"> - Recupero di tracciati esistenti e nuovi tratti di raccordo con lunghezza massima nell'ordine di qualche decina di metri purché non comportino la realizzazione di elementi costruttivi e purché rifiniti con cura (raccordi dell'andamento del terreno e verde). |
| 14 | PIANTE AD ALTO FUSTO NEI CENTRI ABITATI - TAGLIO | <ul style="list-style-type: none"> - Qualora non conseguenti a lavori soggetti a concessione edilizia è consentito il taglio di piante purché in numero limitato, non monumentali e purché si preveda una compensazione, mettendo a dimora altre piante di essenze tradizionali. |
| 15 | PIATTAFORMA STRADALE | <ul style="list-style-type: none"> - Allargamento della carreggiata necessario e sufficiente a migliorare la sicurezza stradale in corrispondenza di curve pericolose e incroci o in prossimità di strettoie localizzate per una lunghezza massima nell'ordine di qualche decina di metri, purché ciò non comporti la demolizione di edifici; - realizzazione delle opere per lo scorrimento delle acque; - realizzazione di tratti di marciapiedi di larghezza massima 1,50 m senza modifiche del tracciato stradale. |
| 16 | PIAZZOLE PER ELICOTTERO | <ul style="list-style-type: none"> - Sono ammesse purché gli sterri e i riporti non siano superiori ad un metro e raccordati con l'andamento del terreno circostante. |
| 17 | PISTE DI ESBOSCO E SENTIERI | <ul style="list-style-type: none"> - Ripristino di tracciati originari, compresi i sentieri alpini ed escursionistici, senza allargamenti; - rifacimento del fondo stradale evitando l'apporto di materiale legante; - per consentire l'accesso a cantieri di utilizzazione boschiva è ammessa la sistemazione di piste esistenti e la realizzazione, con esclusione delle aree in riva dei laghi, di piste a fondo naturale di larghezza massima di 2,5 metri seguendo l'andamento naturale del suolo nonché di sentieri forestali di servizio di larghezza non superiore ad un metro. |
| 18 | PONTI | <ul style="list-style-type: none"> - Modesti ampliamenti se finalizzati al miglioramento della sicurezza; - rifacimento di spalle e impalcati senza variazioni delle caratteristiche tipologico-funzionali. |
| 19 | RECINZIONI E STECCATI | <ul style="list-style-type: none"> - Le opere devono essere realizzate con materiali e tipologie tradizionali, con lunghezza massima nell'ordine di qualche decina di metri e altezza massima di 1,20 m. |

| | | |
|----|--|--|
| 20 | RETI DI IMPIANTI TECNOLOGICI | <ul style="list-style-type: none"> - Come meglio precisato dall'articolo 93 della L.P. 22/91, è ammessa la posa delle reti di impianti tecnologici con l'esclusione delle condotte principali e delle opere realizzate fuori terra; - attraversamento di ponti con reti di impianti tecnologici purché non interferiscano con elementi tradizionali in pietra a vista o intonacata, ancorati alla soletta dell'impalcato e se in vista, mascherati con pannelli in metallo al naturale (rame, rheinzink, ecc.). |
| 21 | SCARPATE, RAMPE E CUNETTE | <ul style="list-style-type: none"> - Modifica dell'inclinazione per realizzare un migliore raccordo; - le opere devono essere realizzate con materiali e tecniche costruttive bioingegneristiche, con lunghezza massima nell'ordine di qualche decina di metri e con altezza non superiore ai due metri; - scarpate e rampe vanno inerbite e raccordate con l'intorno. |
| 22 | SCOGLIERE, COPERTURE DIFFUSE E CORDONATE | <ul style="list-style-type: none"> - Modifica di opere esistenti purché realizzate con tecniche naturalistiche; - solo opere realizzate con tecniche naturalistiche. |
| 23 | SEGNALETICA | <ul style="list-style-type: none"> - Tutta la segnaletica stradale prevista e conforme al Codice della strada, comprese tutte le opere necessarie alla installazione. |
| 24 | SISTEMAZIONI ESTERNE AGLI EDIFICI | <ul style="list-style-type: none"> - Solo opere non comportanti aumenti di volume; - opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche purché non comportanti aumenti di volume. |
| 25 | SOTTOMURAZIONI E CORDOLI | <ul style="list-style-type: none"> - Gli interventi devono essere realizzati con rivestimento in pietra se sovrastanti opere esistenti realizzate con tecniche e materiali tradizionali. |
| 26 | STAZIONI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE | <ul style="list-style-type: none"> - E' consentita l'installazione di stazioni a palo o cassetta-armadio per la raccolta dati, con esclusione di altri volumi tecnici esterni. |
| 27 | STRADE FORESTALI E RURALI | <ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento di strade esistenti, anche con aumento di portata, senza modificare le caratteristiche dimensionali e formali degli elementi costruttivi esistenti; - rifacimento del fondo stradale; - realizzazione delle opere per lo scorrimento delle acque (canalette, tombini, guadi a corda molla con sassi annegati nel cemento); - realizzazione di piazzole di scambio in numero limitato laddove la larghezza della strada non consente l'incrocio di veicoli, purché tali slarghi, comunque di dimensioni contenute, siano realizzati con tecniche e materiali usati nella costruzione della strada; scarpate e rampe vanno inerbite e raccordate con l'intorno e non possono superare metri 2 di altezza; - realizzazione di pavimentazioni con smolleri o con cemento grossolano, della lunghezza massima di 100 metri, laddove la pendenza della strada superi il 16 % e qualora non siano possibili varianti di tracciato. |
| 28 | SVASI, SOTTOMURAZIONI E DRENAGGI SOTTERRANEI | <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di ricostruzione o di sostituzione, sono possibili anche localizzazioni leggermente diverse, ricorrendo a tecniche e materiali a minore impatto paesaggistico-ambientale. |

| | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| 29 | VIABILITÀ DI ACCESSO AI CANTIERI | - Per consentire l'accesso ai cantieri è ammessa la sistemazione di tracciati esistenti e nuove piste con lunghezza massima 500,00 metri, purché realizzate con tecniche costruttive tradizionali e con obbligo di ripristino a fine lavori. |
| 30 | VOLUMI TECNICI | Se completamente interrati o incassati, fatta salva la parte relativa all'accesso, con volume massimo 15,00 mc e accurato raccordo con il terreno circostante e attento ripristino delle superfici interessate ai lavori secondo i caratteri precedenti o mediante inerbimento e alberature e in conformità alle norme di sicurezza stradale. |